

Cassazione civile sez. lav. - 04/02/2016, n. 2210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo -  
Presidente -  
Dott. NAPOLETANO Giuseppe -  
Consigliere -  
Dott. BRONZINI Giuseppe - rel.  
Consigliere -  
Dott. MANNA Antonio -  
Consigliere -  
Dott. TRIA Lucia -  
Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11224-2013 proposto da:

FONPRESMETAL GAP S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del  
legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA

LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO  
ROMAGNOLI

MARIA TERESA, rappresentata e difesa dall'avvocato LA  
GIOIA CLAUDIO,

giusta delega in atti;

ricorrente -

contro

F.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio degli avvocati  
MUGGIA ROBERTO,

STEFANO MUGGIA che la rappresentano e difendono  
unitamente

all'avvocato GIUSEPPE RAGUSA, giusta delega in atti;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 506/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,  
depositata il 26/10/2012 R.G.N. 385/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
04/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;  
udito l'Avvocato ROMAGNOLI ILARIA per delega LA GIOIA CLAUDIO;  
udito l'Avvocato RAGUSA GIUSEPPE;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
SANLORENZO Rita che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.P. invalida dipendente della Fonpresmetal spa impugnava il licenziamento ex L. n. 68 del 1999 in quanto adottato in violazione della quota di riserva. Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda e dichiarava l'illegittimità del recesso con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno; la Corte di appello di Brescia con sentenza del 26.10.1012 rigettava l'appello della società sul punto del licenziamento, ma limitava la condanna a cinque mensilità come risarcimento del danno. La Corte di appello accedeva alla tesi già accolta dal Tribunale per cui, per stabilire la quota di riserva, andassero computati i lavoratori apprendisti in quanto la disposizione di ordine generale, di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53, comma 2 sull'esclusione dal computo degli apprendisti ai fini dei limiti numerici per l'applicazione di particolari normative ed istituti doveva cedere all'applicabilità della normativa di ordine speciale in favore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili in concreto prevista dalla L. n. 68 del 1999, art. 4, che stabiliva in specifico i criteri secondo i quali determinare la quota di riserva, senza escludere gli apprendisti; la normativa generale e quella particolare perseguivano peraltro rationes diverse per cui si doveva dare prevalenza a quella concernente la specifica situazione dei soggetti con disabilità. La normativa prima del 1999 escludeva gli apprendisti, mentre la novella del 1999 non l'aveva più fatto. Del resto il contratto di apprendistato è molto vicino a quello ordinario subordinato salvo la clausola formativa: se erano stati inclusi i lavoratori a termine con più di nove mesi tanto più dovevano includersi a maggior ragione gli apprendisti il cui rapporto poteva durare anni. Anche nella novella del 2012 (L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 27) non erano

stati menzionati gli apprendisti ai fini della determinazione della quota di riserva in continuità, quindi, con la legge del 99;

irrilevante era la dedotta circolare dell'INPS e non vincolante il Regolamento di esecuzione n. 333/2000 della L. n. 68 del 1999 in quanto la norma integrata non prevedeva affatto l'ipotesi aggiunta e non sussisteva alcuna analogia tra le ipotesi escluse dalla legge e quella aggiunta dal Regolamento sugli apprendisti. L'esclusione degli apprendisti era stata peraltro operata per legge sino al 1999 e poi revocata con la novella di quell'anno con una chiara volontà innovatrice. La condanna alle retribuzioni doveva però fermarsi alla *taxatio minima* alla luce dell'orientamento amministrativo sopra ricordato sul quale il datore di lavoro aveva potuto far affidamento, mentre i contributi erano dovuti per l'intero periodo. L'indennità dovuta non poteva essere limitata all'entità di 1.000,00 Euro di retribuzione posto l'equivocità delle conclusioni della parte appellante e la produzione dell'ultima busta paga che indicava un compenso maggiore.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società con quattro motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si ribadisce l'esclusione degli apprendisti dall'organico aziendale per il computo della quota di riserva degli invalidi con conseguente violazione di legge dell'art. 87 Cost., comma 5, degli artt. 1, 12 e 14 preleggi; della L. n. 400 del 1988, art. 17; del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53; della L. n. 56 del 1987; del D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7; della L. n. 68 del 1999, art. 4; del D.P.R. n. 333 del 2000, art. 3; della L. n. 482 del 1968, art. 1 e della L. n. 300 del 1970, art. 8. La Corte di appello non ha correttamente identificato la normativa applicabile che al D.Lgs. n. 267 del 2003, art. 53, comma 2 chiaramente esclude gli apprendisti dal computo dell'organico aziendale. La norma speciale ritenuta applicabile a sua volta non prevede espressamente che gli apprendisti vadano computati; le ragioni addotte dalla Corte di appello per ritenere la prevalenza della normativa speciale non appaiono pertinenti; il Regolamento del 2000 aveva forza di legge in quanto autorizzato dalla Legge del 1999.

Il motivo appare infondato.

Thema decidendum è stabilire se gli apprendisti siano computabili nella quota di riserva al di sotto della quale il recesso del datore di lavoro nei confronti di un

rapporto di lavoro con persona portatrice di handicap è da considerarsi annullabile qualora per effetto del recesso si ricada al di sotto di tale quota. La Corte di appello ha ritenuto applicabile quanto previsto dalla L. n. 68 del 1999, art. 4 che indica chiaramente i soggetti non computabili senza menzionare gli apprendisti; per la Corte tale disposizione di carattere speciale prevale su quella generale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53, comma 2 che "fatto salve specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dal legge e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative". Ora la Corte di appello ha correttamente affermato che la prima disposizione è contenuta in un provvedimento specifico avente ad oggetto la "protezione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro", il che implica una tutela "rafforzata" della stabilità del rapporto di lavoro che si connota per assolvere a particolari esigenze di reinserimento ed inclusione sociale di soggetti in condizioni di significativa debolezza, soprattutto sul piano assunzionale. Appare evidente che la normativa sui disabili è speciale rispetto a quanto si stabilisce in via generale posta la specifica ratio sottesa alla Legge del 1999 e pertanto già questa considerazione sarebbe sufficiente a confermare la sentenza impugnata posto che è la stessa disposizione del 2003 a fare salve le "specifiche previsioni di legge". Ciò detto appare anche evidente che il regime delle esclusioni dal computo dell'organico aziendale non può che avere carattere tassativo e, avendo la legge del 1999 stabilito quali fossero i lavoratori da escludere, gli apprendisti non possono essere esclusi in quanto non nominati espressamente. La Corte territoriale ha peraltro aggiunto, a sostegno della propria interpretazione, anche ulteriori considerazioni tutte ineccepibili:

la normativa prima del 1999 escludeva gli apprendisti, mentre la novella del 1999 non l'aveva più fatto; il contratto di apprendistato è molto vicino a quello ordinario subordinato salvo la clausola formativa: se erano stati inclusi i lavoratori a termine con più di nove mesi tanto più dovevano includersi a maggior ragione gli apprendisti il cui rapporto poteva durare anni. Anche nella novella del 2012 (L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 27) non erano stati menzionati gli apprendisti ai fini della determinazione della quota di riserva in continuità con la Legge del 1999. Circa il Regolamento del 2000 non possono esservi dubbi sulla sua natura contro legem e quindi sulla sua inapplicabilità una volta accolta la tesi seguita dalla Corte territoriale che questa Corte condivide.

Da ultimo va considerato che questa Corte, nel dubbio interpretativo, non può che dare una interpretazione conforme alla Convenzione sui diritti del disabile

delle Nazioni unite del 13.12.2006 che valorizzi cioè la protezione del soggetto portatore di disabilità e, quindi, meritevole di una protezione rafforzata anche sul piano lavorativo, anche alla luce dell'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce "il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure idonee a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità" in piena coerenza con l'art. 15 della Carta sociale europea e del punto n. 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (che ne costituiscono a loro volta le fonti come attestato dalle Spiegazioni alla Carta da tenere "in debita considerazione" ex art. 6 TUE), come già ricordato da questa Corte (cfr. cass. n. 7889/2011 e 9201/2012), sotto altri profili concernenti la tutela del lavoratore portatore di handicap. Sebbene la Carta dei diritti Ue non sia direttamente applicabile in quanto "fonte" alla fattispecie in esame, posto che la questione non può definirsi attuativa del diritto dell'Unione, non può dubitarsi che la Carta (e con essa l'art. 26) attesti - come affermato già con la nota decisione n. 135/2002 della Corte costituzionale - abbia carattere "espressivo di principi comuni degli ordinamenti europei" il rispetto dei quali deve presumersi nelle politiche legislative degli Stati membri, tanto più che nel caso in esame la disposizione è replicata in altre Carte ratificate dall'Italia e supportata da una specifica Convenzione delle Nazioni Unite ratificata con L. n. 18 del 2009. Va ricordato, in questa chiave, che la Corte delle leggi ha più volte richiamato, a fini interpretativi, le disposizioni della Carta di Nizza in questioni non "di diritto europeo" ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa, da ultimo nella sentenza n. 178 del 2015 che ha dichiarato l'incostituzionalità del cosiddetto blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, decisione che ha fatto anche riferimento all'art. 28 della Carta di Nizza, alla Carta sociale europea, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ed alle Convenzioni OIL, secondo una logica di integrazione tra fonti di protezione dei diritti fondamentali interne, convenzionali, sovranazionali ed internazionali che costituisce una preziosa e significativa indicazione anche per il Giudice comune, in particolare per quello di legittimità cui certamente spetta in primo luogo di orientare, senza rotture con il dato letterale delle norme nazionali, la giurisprudenza interna in modo che sia coerente con i vincoli liberamente assunti dal nostro paese in sede europea ed internazionale. L'importanza della Convenzione N.U. del 2006 ha peraltro indotto l'Unione a ratificarla con decisione 2010/48/CE con la conseguenza che per la Corte di giustizia (sentenza del 18.12.2014, C- 354/13) le stesse direttive normative antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione, si da confermare il particolare valore che la tutela delle persone portatrici di handicap assume nell'ordinamento sovranazionale.

L'interpretazione adottata nella sentenza impugnata non solo appare coerente con i testi di legge esaminati e adeguatamente e correttamente motivata ma appare anche doverosa in ordine al rispetto degli impegni internazionali assunti dal nostro paese e dalla stessa Unione europea (dopo che il Trattato di Lisbona che ha reso possibile la ratifica di Trattati internazionali).

Con il secondo motivo si censura il capo della sentenza impugnata in ordine alla misura della retribuzione globale di fatto per violazione degli artt. 99, 112, 324 e 329 c.p.c. e dell'art. 2099 c.c., artt. 333, 334 e 436 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18. Il pagamento dei contributi non era stato disposto nella sentenza di primo grado e non era stato richiesto con appello incidentale dal F.. La sentenza di primo grado inoltre aveva accolto la domanda del F. al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata ad una retribuzione globale di fatto di 1.000,00 Euro.

Il motivo appare infondato. Il versamento dei contributi spetta per legge L. n. 300 del 1970, ex art. 18; parte ricorrente peraltro non comprova le sue affermazioni per cui nel ricorso non si sarebbero chiesti i contributi nè il fatto che la sentenza impugnata non avrebbe condannato la società a versarli (si ribadisce conseguenza in ogni caso dell'applicazione dell'art. 18; cfr. cass. sez. un. n. 15143007). Circa la condanna al risarcimento la Corte di appello ha già osservato che le conclusioni della lavoratrice in primo grado erano equivoche e non chiare ed ha conseguentemente determinato la misura della retribuzione globale di fatto alla luce della busta paga prodotta e del contratto di lavoro. La motivazione appare congrua e logicamente coerente.

Con il terzo motivo sull'*aliunde perceptum*; si allega la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18 e degli artt. 1223, 1223 e 1227 c.c.. Si doveva tener conto dell'*aliunde perceptum*.

Il motivo appare infondato avendo la Corte di appello limitato il risarcimento del danno alla *taxatio minima* delle 5 mensilità non riducibile ulteriormente. Parte ricorrente, peraltro, non offre una specifica contestazione della motivazione della sentenza impugnata che ha affermato che la somma "minima" non è ulteriormente riducibile.

Il quarto motivo concernente la condanna alle spese è meramente consequenziale all'accoglimento dei primi tre e quindi si intende riassorbito dal rigetto dei detti motivi.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori come per legge. La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2016